

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3463 del 18/07/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Azienda Agricola Biologica Ca' Nova" - Albinea.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3545 del 17/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26625/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**Azienda Agricola Biologica Ca' Nova**" – **Albinea**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla "**Azienda Agricola Biologica Ca' Nova**" avente sede legale e stabilimento in **Comune di Albinea - Via Monterampino n. 17 - Provincia di Reggio Emilia**, concernente l'attività di vinificazione, acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. PGRE/2019/10201 del 06/08/2018;

Dato atto che, in riferimento alla sopracitata istanza, la scrivente Arpae SAC aveva chiesto, con nota prot. 12697 del 02/10/2019, completamento documentale della succitata domanda relativamente alle attività svolte all'interno del fabbricato e con nota prot. 25264 del 15/02/2019, relativamente alle acque di lavaggio della cantina aveva, fra l'altro, richiesto riscontro sul soddisfacimento dei requisiti di assimilabilità delle medesime acque reflue di cantina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;

Atteso che, come riferito dall'Azienda Agricola Biologica Ca' Nova nelle integrazioni presentate con nota prot. n. 71052 del 06/05/2019, nell'edificio di Via Monterampino n. 17, si svolgono sia l'attività di cantina effettuata dalla Ditta "Azienda Agricola Biologica Ca' Nova" sia l'attività di restauro tessile svolta dalla Ditta "R.T. RESTAURO TESSILE di Micheletti & C. Sas" e che, rispetto a quanto dichiarato nella domanda iniziale di autorizzazione allo scarico, con la medesima nota integrativa, la Ditta ha provveduto a riconfigurare gli assetti dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui con nuova previsione di collettamento dei reflui domestici (prodotti dai servizi igienici utilizzati dagli addetti alla cantina) assieme ai reflui dell'attività di lavaggio tappeti, adducanti, entrambi, ad impianto di trattamento ed aventi unico scarico in corpo idrico superficiale, ed altresì ha previsto l'utilizzo agronomico dei reflui della cantina ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017.

Preso atto pertanto che con i documenti tecnici presentati dalla Ditta ad integrazione e chiarimento della sopra citata istanza, acquisiti da Arpae ai prott. n. 16786 del 20/12/2018, n. 41208 del 14/03/2019 e n. 71052 del 06/05/2019, si riferisce l'assetto finale della raccolta, trattamento e scarichi delle diverse tipologie di reflui e dei rapporti tra le due Aziende operanti nell'edificio come sotto specificato:

- nel fabbricato di Via Monterampino n. 17, oltre all'attività di vinificazione svolta al piano terra, al primo piano si svolge un'attività di restauro tessile, gestita dalla Ditta "R.T. RESTAURO TESSILE di Micheletti & C. Sas", che utilizza due vasche per le operazioni di lavaggio tappeti i cui reflui sono convogliati nella rete fognaria dei reflui domestici a servizio dell'Azienda Agricola Biologica Ca' Nova afferente all'impianto di depurazione oggetto di istanza AUA;
- per l'attività di lavaggio tessile, si indica un utilizzo di acqua pari a circa 2200-2500 litri/anno, corrispondenti a circa due lavaggi l'anno, con un uso di detersivi, neutri e non ionici, a concentrazioni di circa 0,05 ml/litro

e pertanto i reflui prodotti da tale attività assumono caratteristiche qualitative assimilabili alla tipologia dei reflui domestici;

- per quanto riguarda le acque reflue prodotte dall'attività di produzioni viti-vinicola, vista anche l'esigua quantità stimata di acque reflue prodotte (< 900 litri/anno), la Ditta ha dichiarato di volerla utilizzare a fini agronomici per l'irrigazione/fertilizzazione dei vigneti in disponibilità alla stessa Azienda Agricola e pertanto le acque di lavaggio dei tini non sono inviate all'impianto di trattamento dei reflui ma raccolte in contenitori di stoccaggio appositamente predisposti ai sensi del Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 3 del 15/12/2017 relativo all'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole;
- le acque reflue domestiche dei servizi igienici, a servizio della cantina dell' Azienda Agricola Biologica Ca' Nova, assieme ai reflui dell'attività di lavaggio tessile della Ditta R.T. RESTAURO TESSILE di Micheletti & C. Sas, sono convogliate all'impianto di trattamento in capo all'Azienda Agricola Ca' Nova come da accordo sottoscritto da entrambe le parti, acquisito da Arpae al prot. n. 71052 del 06/05/2019, in cui le due Ditte coinvolte individuano l' Azienda Agricola Biologica Ca' Nova quale responsabile dell'impianto di trattamento, delle reti fognarie e dei manufatti posti in comune per il recapito finale dei reflui, esplicitandone altresì la rappresentanza negoziale esclusiva e processuale nei confronti degli Enti pubblici per questioni relative allo scarico;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, comprensive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017.
- comunicazione relativa all'impatto acustico per attività a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta richiedente non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae PG/2019/73933 del 10/05/2019 relativa allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di lavaggio tessile, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici a servizio delle attività di cantina previa presentazione di una planimetria aggiornata delle reti fognarie del fabbricato coerente con la riconfigurazione degli assetti delle reti fognarie, degli impianti e del destino finale/scarico dei reflui;

Preso atto che in data 19/06/2019 la Ditta ha presentato al SUAP del Comune di Albinea, come da nota Arpae PG/2019/94493 del 14/06/2019, l'aggiornamento della planimetria dello schema fognario come da richiesta sopra indicata;

Ritenuto che relativamente alle acque di lavaggio tessile esse si possano configurare, coerentemente alla domanda del richiedente, quali reflue industriali assimilate alle reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/06 con equivalenza qualitativa rispetto ai parametri della Tab 1, capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Ritenuto altresì che le acque reflue prodotte dall'attività di cantina, assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c), possano essere destinate all'utilizzazione agronomica sui terreni agricoli in disponibilità alla stessa Azienda Agricola conformemente all'art. 44 del Regolamento Regionale 3/2017;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 3 del 15/12/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'attività agrituristica della Ditta "**Azienda Agricola Biologica Ca' Nova**" ubicata nel **Comune di Albinea - Via Monterampino n. 17** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06; - Utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ai sensi del RER n.3/2017.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1** - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

**Allegato 2** - Utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ai sensi del RER n.3/2017;

**Allegato 3** - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06**

Lo scarico di cui trattasi è costituito dalle acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti da un'attività di lavaggio tessile e dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici dell'attività di cantina presente nel fabbricato di Via Monterampino n. 17 adducenti al medesimo impianto di trattamento dei reflui e con unico recapito in corpo idrico superficiale, in carico all'Azienda Agricola Biologica Ca' Nova sulla base di apposita scrittura privata, come in premessa indicato.

Nel laboratorio di restauro tessile, sito al primo piano del fabbricato, l'attività consiste nel restauro di tessuti ed arazzi con preventivo lavaggio. Il lavaggio arazzi e tessuti viene svolto in una vasca con superficie di 12 mq riempita con soluzione di lavaggio per un'altezza 3 cm, pari ad un volume di 0,36 mc per il lavaggio e pari volume di acqua per il risciacquo, ed in una seconda vasca con superficie di 2,3 mq con le medesime altezze di riempimento, pari ad un volume di 0,07 mc. Sono utilizzati detergenti neutri, non ionici, tipo sapone di marsiglia. Si stimano due lavaggi all'anno per un volume totale di scarico pari 2500 lt/anno di acque reflue.

L'impianto di trattamento dei reflui, dimensionato per 10 AE, da progetto è costituito da:

- una fossa imhoff da 2500 lt;
- impianto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale delle dimensioni di 6mx5m (30 mq), con pompa di rilancio ad intermittenza

**Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale:**

1. Ai fini dell'assimilazione quali-quantitativa delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio tessile alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 del D. Lgs 152/06, la Ditta, subito dopo l'attivazione dello scarico, deve eseguire un autocontrollo analitico sui reflui prodotti, a monte di ogni trattamento depurativo, ai fine di verificare il rispetto dei limiti di tutti i parametri definiti alla Tab. 1, capitolo 5 della DGR 1053/2003. Gli esiti di tale determinazione analitica devono essere inviati ad Arpae, SAC e Servizio Territoriale, entro e non oltre 6 mesi dall'effettiva attivazione dello scarico;
2. Per il lavaggio dei tessuti la Ditta deve utilizzare prodotti biodegradabili con schede di sicurezza attestanti che, alle concentrazioni di utilizzo dichiarate, non ci sia alcuna condizione di rischio o pericolosità;
3. Al fine della corretta diluizione delle sostanze detergenti, la preparazione della soluzione acque+detergente deve essere operata in contenitore separato e comunque alle basse concentrazioni dichiarate, inferiori ai 0,05 ml/l di tensioattivi, prima dell'immissione della medesima soluzione nelle vasche di lavaggio dei tessuti;
4. La Ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata prevedendo l'installazione di una pompa di rilancio ad intermittenza per il convogliamento dei reflui all'impianto di fitodepurazione, come previsto dalla vigente normativa regionale;
5. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore

dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;

6. Le eventuali acque meteoriche derivanti dal piazzale intorno all'edificio devono essere mantenute separate dalle acque reflue domestiche e non devono essere immesse nel sistema di depurazione;
7. A monte dello scarico deve essere installato e mantenuto in efficienza un pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere identificabile in modo visibile;
8. A valle idraulica della raccolta delle acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio tessile nella rete fognaria e prima della confluenza di altre acque reflue nella medesima rete fognaria e dell'adduzione all'impianto di trattamento, la Ditta deve installare apposito pozzetto di controllo;
9. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento delle reti, dei pozzetti e degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, con frequenza almeno annuale;
10. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
11. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

## **Allegato 2 – Utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ai sensi del Titolo III del RER n.3/2017.**

Le acque reflue di cui trattasi sono quelle prodotte dall'attività di cantina, assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c), conformemente all'art. 44 del Regolamento Regionale 3/2017, tali reflui sono destinati all'utilizzazione agronomica sui terreni agricoli in disponibilità alla stessa Azienda Agricola.

A tal fine l'Azienda Agricola Biologica Ca' Nova indica:

- di avere in disponibilità 1,7 ha di vigneto nei quali viene prodotta la materia prima e sui quali l'Azienda prevede di effettuare utilizzazione agronomica delle acque reflue di lavaggio tini della cantina;
- che parte della materia prima prodotta nei terreni in disponibilità all'Azienda Agricola viene trasformata e valorizzata nella cantina di Via Monterampino n. 17;
- che la materia prima trasformata dalla suddetta cantina proviene interamente dai terreni coltivati dalla stessa Azienda Agricola;

Per l'attività di cantina, situata al piano terra del fabbricato, la ditta dichiara di lavorare circa 83 q.li di uva all'anno proveniente dal vigneto di 1,7 ettari. La produzione prevista è di circa 4000 litri di vino/anno (circa 5000 bottiglie) e le lavorazioni sono previste nel mese di settembre. Le fasi di lavorazione sono: vendemmia con pigiatura diraspatura e stoccaggio nei tini, maturazione e lavaggi e travasi nei mesi successivi. Si stimano circa 3 lavaggi dei tini all'anno compresa la vendemmia. L'imbottigliamento viene fatto in altra azienda. Sono presenti 3 tini in acciaio da 1500 litri, per cui si ipotizza un volume di acque reflue giornaliero massimo di 300 lt quando si lavano contemporaneamente tutti i tini e un volume complessivo annuale di acqua di lavaggio pari a 900 lt/anno.

Tali acque reflue di cantina verranno raccolte all'interno di appositi contenitori per poi essere destinate alla distribuzione agronomica ai sensi del Regolamento RER n.3/2017 titolo III., e non saranno sversate nella rete afferente al sistema di depurazione.

### **Prescrizioni**

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti dall'Azienda Agricola, ai sensi del Titolo III del Regolamento Regionale 3/2017, è consentita previo mantenimento delle condizioni e requisiti presenti all'art. 101, comma 7, lettera c) del D. lgs 152/2006 ed alle condizioni previste all'art. 44 del medesimo Regolamento Regionale 3/2017;
2. La Ditta è tenuta a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017 per l'utilizzo in agricoltura delle acque reflue (Titolo III);
3. La Ditta deve avere a disposizione un contenitore di stoccaggio per raccogliere le acque reflue vitivinicole prima della loro utilizzazione agronomica. Tale contenitore deve avere volume di almeno 600 lt, pari a due giorni lavorativi consecutivi con volume massimo di acque di lavaggio dei tini. Tale contenitore deve, inoltre, essere fisso, adeguatamente posizionato e mantenuto, e a tenuta idraulica al fine di evitare fenomeni di percolazione o dispersione delle acque reflue;
4. La Ditta deve mantenere il contenitore di stoccaggio delle acque reflue pulito nel rispetto delle norme igienico sanitarie così da prevenire infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc.);
5. Il contenitore delle acque reflue deve essere ispezionabile e reso accessibile per gli agenti accertatori;

6. La Ditta, conformemente al comma 4 dell'art. 44 del Regolamento Regionale 3/2017, deve avere in disponibilità, riconosciuta da adeguato titolo giuridico, i terreni sui quali procede ad effettuare la distribuzione delle acque reflue, che non deve superare il quantitativo di 100 mc/ha all'anno;
7. Il legale rappresentante di Azienda vitivinicola, coerentemente con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Regionale 3/2017, deve trasmettere ad Arpae, entro 30 giorni dall'avvio della produzione delle acque reflue, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del Regolamento Regionale, attestante la disponibilità di idonei contenitori di stoccaggio delle acque reflue e dei terreni sui quali effettuare la distribuzione delle acque reflue;
8. La suddetta dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata; in questo caso ha effetto immediato dalla data di presentazione. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi; una copia della dichiarazione che è stata oggetto di aggiornamento deve essere conservata per almeno 2 anni per consentire i controlli;
9. La Ditta deve conservare registrazione degli interventi di distribuzione sul terreno delle acque reflue secondo le modalità definite dall'art. 53 del Regolamento Regionale 3/2017;
10. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

L'attività agrituristica dell'Azienda risulta tra quelle a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011) come dichiarato nella Scheda E allegata all'istanza di AUA.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**